

Ai gentili clienti
Loro sedi

Professionisti: scattato l'obbligo di preventivo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'entrata in vigore della legge n. 124 del 04.08.2017 **è stato introdotto, a decorrere dallo scorso 29.08.2017, l'obbligo di preventivo in forma scritta per tutte le professioni regolamentate.** La novità è stata introdotta attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 4, del DL n. 1/2012 in materia di **oneri informativi**: il nuovo intervento legislativo ha stabilito che *i)* il **preventivo di massima** (comprensivo di oneri, spese e compenso professionale) e *ii)* le **informazioni relative al grado di complessità dell'incarico**, gli oneri prospettabili e gli estremi dell'assicurazione professionale devono essere comunicati obbligatoriamente in forma scritta o digitale. In materia di **assicurazione professionale**, viene previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa. In materia di **titoli e specializzazioni**, inoltre, viene stabilito l'obbligo di comunicazione agli Ordini ed ai Collegi di appartenenza. Con riferimento alla **professione forense, le modifiche apportate alla legge n. 247/2012 prevedono:** *i)* l'armonizzazione dell'obbligo di comunicazione del preventivo (prima previsto solo su richiesta del cliente, ora obbligatorio); *ii)* la riduzione dei vincoli territoriali legati al domicilio professionale nel caso di **associazione tra avvocati**; *iii)* la regolamentazione della **società tra avvocati**.

Premessa

Con la **legge n. 124 del 04.08.2017** il legislatore ha introdotto alcune importanti **novità in materia di professioni**. Tra le varie innovazioni apportate, si segnala che **a decorrere dallo scorso 29.08.2017 è diventato operativo l'obbligo di comunicazione del preventivo di massima** per tutte le professioni regolamentate. Al fine di rendere operativo tale obbligo, il legislatore ha modificato sia il DL n. 1/2012 (in materia di oneri informativi), sia la specifica disciplina prevista per le professioni forensi dalla legge n. 247/2012.

**A partire dal
29.08.2017..**



**Obbligo comunicazione
preventivo di massima**

Si devono segnalare, inoltre, alcune **novità in materia di assicurazione professionale** che potrebbero comportare la **necessità di rinegoziare le polizze sottoscritte dai professionisti fino ad oggi**: viene, infatti, previsto **l'obbligo di ultrattività della polizza alle richieste di risarcimento** (relative a fatti illeciti) effettuate nei **successivi 10 anni** dal periodo di copertura.

Preventivo e altri obblighi di comunicazione

Uno degli aspetti più rilevanti della legge n. 124/2017 è costituito dalle modifiche apportate agli **obblighi di comunicazione dei professionisti**. Le modifiche apportate all'articolo 9, comma 4, DL n. 1/2012 hanno di fatto introdotto le modalità di comunicazione del preventivo e delle informazioni relative al mandato stabilendo che:

- il **preventivo professionale** (con distinzione di spese, oneri e compenso professionale);
- e le **informazioni relative al mandato** (oneri, grado di complessità dell'incarico, estremi della polizza professionale);

devono essere **comunicati obbligatoriamente in forma scritta o digitale al cliente**.

LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 9 comma 4 DL n. 1/2012

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Con specifico riferimento agli **avvocati**, si segnala la (speculare) modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 5 della legge n. 247/2012:

LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 13 comma 5 DL n. 247/2012

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

conferimento alla conclusione dell'incarico; [...] è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Per effetto delle modifiche apportate, viene **eliminato l'obbligo di comunicazione del preventivo su richiesta del cliente a favore della generalizzazione dell'obbligo di comunicazione.**

Assicurazione professionale

In materia di **assicurazione professionale**, si segnala l'introduzione dell'ultrattività delle polizze per le richieste di risarcimento da fatto illecito **presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative al periodo di operatività della copertura.**

LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 3 comma 5 lett. e) DL n. 138/2011

In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Per effetto di tale disposizione, numerose polizze (anche in corso di validità) dovranno essere **rinegoziate per accogliere la novità introdotta con legge n. 124/2017.**

Associazione e società tra avvocati

Con riferimento alla **professione forense**, si rilevano le seguenti novità:

ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI

Con riferimento all'associazione tra avvocati, **l'eliminazione del vincolo territoriale legato al domicilio professionale**, che secondo le previgenti disposizioni doveva essere nella medesima sede dell'associazione tra avvocati, nonché **l'obbligo per l'avvocato di essere associato ad una sola associazione** (pena integrazione di un illecito professionale).

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Viene **modificata la disciplina della società tra avvocati** con la compiuta definizione dell'istituto ad opera del neo introdotto art. 4-bis della legge n. 247/2012. Per effetto delle modifiche introdotte viene operata **un'apertura (con limitazioni) alla partecipazione di soggetti non iscritti nel relativo Albo in qualità di soci di capitale.**

LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 4 bis legge n. 247/2012

L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

- a) i soci, **per almeno due terzi** del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere **avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni**; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- b) la **maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati**;
- c) i **componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.**

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della **personalità della prestazione professionale**. L'incarico **può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente**, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la **piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.**

4. **La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista** che ha eseguito la specifica prestazione.

5. **La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società** di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al **rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO